#)3, %IEIEA #AIOOAIA

852.15

U.S.P. - C.I.S.L. - M O D E N A

ACCORDO PER IL CONGLOBAMENTO DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA E PER LA UNIFICAZIONE DEI MINIMI DI PAGA E DI STIPENDIO CON LA C O N F A P I

1) Decorrenza: 1° Marzo 1969

2) Conglobamento di 41 punti della contingenza in atto nei vari settori.

3) Per la contingenza non conglobata e per quella che maturerà in futuro, ferma restando la normativa generale, verranno applicate in tutto il territorio nazionale i valori del gruppo territoriale A.

4) L'eventuale adeguamento dei nuovi minimi conglobati ai valori parametrali previsti per i precedenti minimi di categoria sarà effettuato in sede di stipula e rinnovo dei singoli contratti collettivi.

5) Gli scarti zonali previsti dall'accordo interconfederale 2 Agosto 1961, anche per quanto riguarda gli assetti particolari ivi previsti, saranno progressivamente eliminati con i seguenti criteri:

- 33% della differenza a decorrere dal 1/3/1969;
- 33% della differenza a decorrere dal 1/6/1970;
- 34% della differenza a decorrere dal 1/12/1971.

6) Si assorbiranno nei nuovi minimi derivanti alle varie scadenze gli aumenti e le anticipazioni collettivi concessi a titolo di accento sul futuro riassetto zonale con gli stessi criteri percentuali ed alle stesse scadenze di cui al precedente punto 5).

7) Il conglobamento ed il riassetto zonale di cui al presente accordo non determineranno alcun riflesso sui cottimi e su tutte le altre forme di incentivo.

8) Gli istituti calcolati percentualmente sui minimi tabellari saranno riproporzionati sulla base dei nuovi minimi conglobati in sede di stipula o di rinnovo dei contratti collettivi tra le parti interessate; fino ad allora si continuerà a fare riferimento ai minimi tabellari anteriori alla decorrenza del presente accordo, salvo che per gli scatti di anzianità operai e per le percentuali contrattuali di mancato cottimo o incentivo, le cui percentuali in atto saranno calcolate sulla intera retribuzione conglobata a partire dal 1/10/1969.

9) Le parti stipulanti provvederanno, con l'eventuale assistenza delle competenti organizzazioni di categoria, alla concreta determinazione dei nuovi minimi da valere per ciascun settore alle varie scadenze, nonchè alla definitiva e completa stesura del testo del presente accordo.

10) Il presente accordo si applica alle aziende iscritte alle Associazioni aderenti alla Confederazione Italiana della Piccola e Media industria - CONFAPI.

11) Con il presente accordo si considera definita la vertenza relativa al riassetto zonale e conglobamento della contingenza nelle aziende iscritte alle Associazioni aderenti alla CONFAPI.

12) Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero con altre Associazioni di datori di lavoro concordare condizioni meno onerose di quelle complessivamente previste dall'accordo stesso, le parti si impegnano a reincontrarsi per valutare la situazione a ciò conseguente per concordare, se del caso, gli opportuni adattamenti.

13) Ai fini della applicazione del presente accordo alle aziende della CONFAPI, per le quali non sono stati stipulati contratti di lavoro, si farà riferimento ai minimi tabellari dei salari e degli stipendi previsti dai contratti collettivi vigenti nei corrispondenti settori della industria privata.

-----ooOoo-----

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it